

## Approfondimento / Nota operativa - n. 14 – 21 maggio 2021

# GRIGLIA DELLA TRASPARENZA - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA ATTESTARE PER GLI ENTI LOCALI E GLI ORGANISMI PARTECIPATI (DELIBERAZIONE ANAC 294/2021)

Luca Di Donna – Fabrizio Robbiano\*

Con [deliberazione n. 294/2021 del 13 aprile scorso](#), l'ANAC ha formalizzato le indicazioni circa le verifiche e le relative attestazioni che gli organismi indipendenti di valutazione o strutture con funzioni analoghe saranno tenuti ad effettuare e rilasciare in merito ai documenti ed i contenuti effettivamente pubblicati nella sezione dedicata dei loro siti istituzionali ("Amministrazione trasparente" per gli enti ed organismi pubblici, "Società trasparente" per le società di capitali).

Di seguito riportiamo un sintetico riepilogo delle principali ricadute operative ed il richiamo dei riferimenti normativi e di prassi circa le sezioni oggetto di attestazione.

### Tempi

---

La verifica andrà condotta sui documenti effettivamente pubblicati alla data del **31 maggio 2021**. L'attestazione, completa di griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" (sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione / Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe") entro il **30 giugno 2021**.

### Trasmissione ANAC

---

Entro il **30 giugno 2021** va trasmessa all'ANAC la **sola griglia di rilevazione** degli obblighi di pubblicazione (indirizzo: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it))

### Soggetti coinvolti

---

Organismi indipendenti di Valutazione (art. 14 D. Lgs. 150/2011) o strutture/ organismi che svolgono funzioni analoghe (es. Nucleo di valutazione); nelle società il compito può essere attribuito all'organismo di vigilanza di cui al Modello 231 o ad altro organo di controllo espressamente individuato.

---

\* *Dottore commercialista, titolare dello Studio AP-PA*

## Strumenti di lavoro

---

La verifica sugli obblighi di pubblicazione deve essere condotta impiegando una specifica griglia di rilevazione, differente per tipologia di ente coinvolto (si rinvia al quadro sinottico); nella griglia occorre attestare una serie di requisiti dell'obbligo informativo: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento, apertura formato. L'attestazione avviene attraverso l'assegnazione di una scala di valori di cui l'ANAC fornisce una guida nell'Allegato 4 "Criteri Compilazione Griglia Rilevazione" alla propria deliberazione n. 294/2021.

Oltre alla griglia, l'OIV o struttura analoga dovrà formalizzare il documento di attestazione riferito allo specifico ente su cui viene effettuata la verifica (da individuarsi tra gli allegati 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 alla deliberazione ANAC 294/2021) e completare la scheda di sintesi che riassume tempi e modalità delle verifiche effettuate (Allegato 3 alla deliberazione ANAC 294/2021).

## Le sezioni oggetto di verifica per enti locali ed organismi partecipati

---

Al fine di fornire uno strumento di ricognizione utile per la verifica degli adempimenti informativi, di seguito si riportano i riferimenti normativi relativi alle sezioni oggetto di attestazione per: a) enti locali; b) società controllate; c) società partecipate; d) altri organismi partecipati. Per ogni sottosezione si specificano le categorie di soggetti interessati.

### Sezione: "Performance"

---

Soggetti interessati: a) enti locali

Riferimento normativo:

*"Art. 20 D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*

*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.*

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti."*

### Sezione: "Bilanci"

---

Soggetti interessati: a) enti locali c) società partecipate d) altri organismi

Riferimento normativo:

*"Art. 29 D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi*

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.*

*1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.*

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011."*

### **Sezione “Beni immobili e gestione patrimonio”**

---

Soggetti interessati: a) enti locali b) società controllate

Riferimento normativo:

“Art. 30 D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.”

### **Sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”**

---

Soggetti interessati: a) enti locali b) società controllate

Riferimento normativo:

“Art. 31 D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.”

### **Sezione “Bandi di gara e contratti”**

---

Soggetti interessati: a) enti locali b) società controllate c) società partecipate d) altri organismi

Riferimento normativo:

“Art. 37 D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”

### **Sezione “Interventi straordinari e di emergenza”**

---

Soggetti interessati: a) enti locali

Riferimento normativo:

“Art. 42 D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.”

## **Sezione “Selezione del personale”**

---

**Soggetti interessati:** b) società controllate

**Riferimento normativo:**

“Art. 19 D. Lgs. 33/2010 - Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.”

## **Sezione “Servizi erogati”**

---

**Soggetti interessati:** b) società controllate c) società partecipate d) altri organismi

**Riferimento normativo:**

“Art. 32 D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;”

## **Sezione: “Altri contenuti / accesso civico”**

---

**Soggetti interessati:** b) società controllate

**Riferimento di prassi**

“Linee guida ANAC determinazione n. 1134/2017 (estratto su obblighi pubblicazione relativi all'accesso civico)

Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

- Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

- Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Registro degli accessi

- Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione”

**Attestazione obblighi trasparenza – Modelli da impiegare e contenuti**  
**- Quadro sinottico -**

